

Al comma 2, il terzo periodo è riformulato come segue:

A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono proporzionalmente ridotte.

Al quarto periodo cancellare le parole: per l'anno 1998 e aggiungere in fine: e dell'interno.

24. 19. (Nuova formulazione). Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

24. 20. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 21. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Formenti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin, Pagliarini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le entrate dello Stato derivanti dai canoni di concessione corrispondenti dagli enti locali per l'utilizzo di beni immobiliari appartenenti al patrimonio statale, sono soggette a vincolo di spesa del Ministero delle finanze per l'ordinaria manutenzione dei beni immobiliari medesimi.

24. 22. Chincarini.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

24. 23. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: Il contributo di cui fino a: del comune di Palermo con le seguenti: Per il finanziamento di lavori ed opere nelle aree di Brescia, Genova, Mestre, Mondovì, Parma e Udine è stanziato un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione di tale contributo per l'importo di lire 10.000 milioni a favore del comune di Genova, e di lire 6.000 milioni a favore di ognuno dei seguenti comuni: Brescia, Mestre, Mondovì, Parma e Udine.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

24. 24. Pagliarini, Chiappori, Formenti.

Al comma 3; primo periodo, sostituire la parola: 1998, con la seguente: 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 25. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

24. 26. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

24. 27. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

24. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

* **24. 29.** (ex 25. 81 e 0. 25. 91. 3) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

* **24. 30.** Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

24. 31. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

24. 32. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

24. 33. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

24. 34. Malavenda.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con riferimento al regime giuridico dei beni di interesse artistico e storico è abrogato l'articolo 2, comma 24, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

24. 35. Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 6.

* **24. 36.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 6.

* **24. 37.** Bono.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

24. 38. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

24. 39. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La riscossione volontaria della tariffa rifiuti può essere effettuata con le stesse modalità previste per la riscossione del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura di cui al successivo comma 22.

24. 40. Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 7.

24. 41. (ex 0. 25. 91. 2). Bono.

Sopprimere il comma 8.

24. 42. (ex 25. 79). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 8 sopprimere le parole: entro il 31 marzo 2001.

24. 43. Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2001 con le seguenti: 3 ottobre 1999.

24. 44. Malavenda.

Seguono altri 95 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

24. 45. Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

24. 46. (ex 25. 80). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

24. 47. Malavenda.

Al comma 9, sostituire la cifra: 41.650 con la seguente: 41.000.

24. 48. Malavenda.

Seguono altri 122 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 9, sostituire la cifra: 41.650 con la seguente: 41.123.

24. 49. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo fino a: destinazione.

24. 50. Malavenda.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

24. 51. Malavenda

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

24. 52. Malavenda.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

24. 53. Malavenda.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1999 con le seguenti: per il 1999.

24. 160. Governo.

Al comma 10, secondo periodo dopo le parole: articolo 49, comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti: e comma 6.

24. 54. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 11.

24. 55. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 11, sopprimere il primo periodo.

24. 56. Malavenda.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

24. 57. Malavenda.

Al comma 12, sostituire le parole: e 1997 con le seguenti: , 1997 e 1998.

24. 58. Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Ciapusci, Fontan.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il medesimo contributo viene erogato per l'anno 1998 e viene definitivamente consolidato per gli anni successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

24. 59. Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Ciapusci, Fontan.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.

24. 150. Governo.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Il termine fissato al 1° gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1° gennaio 2000.

13-ter. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.

24. 151. Governo.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « settembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « luglio 1999 ».

24. 152. Governo.

Al comma 14, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: sia assoggettata aggiungere le seguenti: in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

24. 131. La Commissione.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti commi:

14-bis. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre vent'anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

14-ter. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al precedente comma, avvengono a titolo gratuito.

24. 60. Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Dussin, Scantaburlo, Manzato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 16.

24. 61. Bono.

Sopprimere il comma 16.

24. 130. La Commissione.

Al comma 18, sostituire le parole da: alla direzione generale *fino a:* staccata con le seguenti: al concessionario della riscossione.

24. 133. La Commissione.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

16-bis. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

24. 62. Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 17, sostituire le parole da: all'articolo 2 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

24. 132. La Commissione.

Al comma 18 sostituire le parole: 31 dicembre 1999, con le seguenti: 31 dicembre 2000.

24. 63. Malavenda.

Al comma 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e supplementivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 è eseguita entro il 31 dicembre 1999.

24. 134. La Commissione.

Sopprimere il comma 19.

* **24. 64.** Bonato, Giordano.

Sopprimere il comma 19

* **24. 65.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 20.

24. 66. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 22.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 67. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 22, sopprimere il primo periodo.

24. 68. Malavenda.

Al comma 22, sopprimere il secondo periodo.

24. 69. Malavenda.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Ai territori completamente urbanizzati e soggetti al pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura non si applica il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 70. Frosio Roncalli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Con le stesse modalità di riscossione della tariffa di cui al comma 22, può essere riscossa la tariffa rifiuti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

24. 71. Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 24.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 72. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 24, sopprimere il primo periodo.

24. 73. Malavenda.

Al comma 24, sopprimere il secondo periodo.

24. 74. Malavenda.

Sopprimere il comma 25.

24. 75. (ex 0. 25. 71. 2) Fontan.

Al comma 26, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **24. 76.** (ex 0.25.71.1.) Fontan.

Al comma 26, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **24. 77.** Malavenda.

Al comma 26, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

24. 78. Malavenda.

Sopprimere il comma 27.

24. 79. (ex 0.25.71) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 27, sopprimere il primo periodo.

24. 80 Malavenda.

Al comma 27, sopprimere il secondo periodo.

24. 81 Malavenda.

Al comma 27, sopprimere il terzo periodo.

24. 82. Malavenda.

Al comma 28, sopprimere la lettera a).

24. 83. (ex 0.25.72.1) Fontan.

Al comma 28, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 84. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere i commi 29 e 30.

24. 85. Taborelli, Rivolta.

Sopprimere il comma 29.

24. 86. Bono.

Sostituire i commi 29 e 30 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo con particolare riguardo agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti per l'incremento dell'attività del gioco. Le somme eccedenti sono destinate, per il 68 per cento alla provincia di Como, e, per il 32 per cento alla provincia di Lecco.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

24. 87. Taborelli, Rivolta.

Sostituire ai commi 29 e 30 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i proventi della Casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo con particolare riguardo agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti per l'incremento dell'attività del gioco. Le somme eccedenti sono destinate, per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e, per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

24. 88. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, sopprimere il primo periodo.

24. 89. Malavenda.

Al comma 29, sostituire il primo periodo con i seguenti:

A decorrere dal 1° gennaio 1999, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo con particolare riguardo agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti per l'incremento dell'attività del gioco. Le somme eccedenti sono destinate, per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e, per il 16 per cento alla provincia di Lecco.

24. 90. (ex 25. 88). Taborelli.

Al comma 29, primo periodo, sopprimere le parole: per la gestione.

24. 91. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: ed il contributo fino a: 1997, n. 449 con le seguenti: e la quota non inferiore al 35 per cento dei proventi della casa da gioco per il finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

24. 92. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: ed il contributo fino a: 1997, n. 449 con le seguenti: e la quota non

inferiore al 38 per cento dei proventi della casa da gioco per il finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

24. 93. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: ed il contributo per il bilancio fino a: legge 27 dicembre 1997, n. 449 con le seguenti: e la quota per il finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia.

24. 94. Landi, Alberto Giorgetti, Bono.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia con le seguenti: e la quota destinata al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia.

24. 95. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, sopprimere le parole da: in misura non superiore fino a: 1997, n. 449.

24. 96. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, dopo le parole: 1997, n. 449 aggiungere le seguenti: aumentati delle quote d'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione del nuovo Casinò e sedi decentrate, o, comunque delle penali connesse alla rescissione dei relativi contratti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

24. 97. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, primo periodo, sostituire la cifra: 34 con la seguente: 45; la cifra: 16 con la seguente: 45; e la cifra: 50 con la seguente: 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

24. 98. Pagliarini, Chiappori, Formenti.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'interno con le seguenti: Ministero dei lavori pubblici, per finanziare la realizzazione del sistema tangenziale di Como.

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'interno con le seguenti: Ministero dei lavori pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

24. 99. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, sopprimere il terzo periodo.

24. 100. Malavenda.

Al comma 29, sopprimere il quarto periodo.

24. 101. Malavenda.

Al comma 29, quarto periodo, dopo le parole: possono essere destinate, aggiungere la seguente: anche.

24. 102. Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 30.

24. 103. Bono.

Al comma 30, sopprimere il primo periodo.

24. 104. Malavenda.

Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.

24. 105. Malavenda.

Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: decreto ministeriale autorizzativo, aggiungere le seguenti: , comunque non inferiori al 51 per cento per il comune di Campione d'Italia.

24. 106. Taborelli, Rivolta.

Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: decreto ministeriale autorizzativo, aggiungere le seguenti: , comunque non inferiori al 50 per cento per il comune di Campione d'Italia.

24. 107. Taborelli, Rivolta.

Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: seguenti soggetti, aggiungere le seguenti: pubblici, garantendo comunque al comune di Campione d'Italia una partecipazione azionaria non inferiore al 51 per cento dell'intero capitale.

24. 108. Butti, Landi, Alberto Giorgetti, Bono.

Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: provincia di Como, aggiungere le parole: comune di Como.

24. 109. Taborelli, Rivolta.

Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: provincia di Como, aggiungere le parole: regione Lombardia.

24. 110. Taborelli, Rivolta.

Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.

24. 111. Taborelli, Rivolta.

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del Codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di S. Pellegrino Terme.

30-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Presidente della giunta regionale della Lombardia su richiesta del sindaco di S. Pellegrino Terme, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per un periodo di venti anni ed è rinnovabile.

30-quater. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

30-quinquies. Il regolamento di cui al comma 3 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico;

b) le tipologie dei giochi autorizzabili;

c) la ripartizione agli enti locali e territoriali interessati dei proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco;

d) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

30-sexies. Alla casa da gioco di S. Pellegrino Terme, si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

24. 112. Pagliarini, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, il Ministro dell'interno autorizza, con proprio decreto, l'esercizio della casa da gioco nel comune di S. Pellegrino Terme, all'uopo utilizzando l'immobile esistente di proprietà del comune.

24. 113. Pagliarini, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le parole: "essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente. L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge l'esercizio del gioco, purché l'ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco, abbia personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.

24. 114. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 31, aggiungere in fine le seguenti parole: ; conseguentemente il ter-

mine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.

24. 135. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7.

24. 115. (ex 25. 14). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre vent'anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

31-*ter*. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al precedente comma, avvengono a titolo gratuito.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7.

24. 116. (ex 25. 15). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. All'articolo 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-*bis*. Dalla determinazione del limite di giacenza di cui al comma 1 sono esclusi i fondi provenienti ai comuni e alle province da mutui per spese di investimento contratti con la Cassa depositi e prestiti, l'istituto per il credito sportivo, gli istituti di previdenza, la Banca europea degli investimenti e quelli contratti con istituti diversi per i quali è previsto un intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi. Su apposito mandato di pagamento dell'ente la Cassa depositi e prestiti, l'istituto per il credito sportivo e gli istituti di previdenza erogano anticipazioni sino al 70 per cento sui ratei stabiliti in base all'esecuzione dei lavori o alla effettuazione degli acquisti. Le medesime anticipazioni sono erogate sui finanziamenti previsti a carico del bilancio dello Stato.

4-*ter*. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono soppresse le parole « per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, ».

4-*quater*. Ai fondi di cui al comma 4-*bis* non si applicano i limiti di prelievo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 669 e successive modificazioni, come prorogate dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4-*quinqüies*. I fondi di cui al comma 4-*bis* non sono computati ai fini del limite posto al fabbisogno finanziario degli enti locali dall'articolo 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; conseguentemente essi non concorrono a determinare i vincoli e le limitazioni sulle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica previsti ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 48.

4-*sexies*. I fondi di cui all'articolo 47, comma 4-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non sono computati ai fini della determinazione dell'indebitamento netto previsto dall'articolo 22.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.

24. 117. (ex 25. 57). Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-bis. Viene confermato il consolidamento per gli anni 1996 e seguenti, effettuato dal Ministero dell'Interno, del beneficio di cui al decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, articolo 3, comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 2, 3, 4, 6 e 17.

24. 118. (ex 25. 60). Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Ciapusci, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-bis. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco ovvero le somme di natura pubblicitaria derivanti da tale esercizio agli enti ai quali esso è riservato per legge ed agli altri enti pubblici beneficiari di tali somme, da questi classificate in bilancio al titolo I - entrate tributarie.

24. 119. Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-bis. Gli enti locali possono altresì procedere alla estinzione anticipata, anche parziale, dei mutui in essere già rinegoziati nel 1996 ed alla rinegoziazione dei mutui stipulati entro il 1997 a condizioni agevolate, che dovranno essere stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, finalizzando a questo scopo anche

i risultati economici della Cassa depositi e prestiti. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a riconoscere sullo stock di debito residuo al 31 dicembre 1998:

a) una significativa riduzione del tasso di interesse in misura non inferiore alla variazione del costo medio ponderato della intera raccolta della Cassa depositi e prestiti nel periodo 1996-1998, per quanto concerne la variazione dell'anno 1997-1998;

b) a decorrere dall'anno finanziario 2000, la possibilità di opzione per gli enti locali, tra il mantenimento di un tasso fisso determinato ai sensi della lettera a) ovvero un tasso variabile parametrato sul costo medio ponderato dell'intera raccolta della cassa depositi e prestiti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13, 6, 4, 5 e 13.

24. 120. (ex 25. 53). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attuale modalità di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti è sostituita da una nuova metodologia di piano di ammortamento che redistribuisca le quote capitale ed interessi, mediante riduzione nei primi anni e contestuale aumento negli ultimi anni del piano delle quote interessi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13, 6, 4, 5 e 13.

24. 121. (ex 25. 52). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli Enti locali possono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti anche a tasso variabile con parametrizzazione sul tasso medio di raccolta dell'anno precedente praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13, 6, 4 e 5.

24. 122. (ex 25. 54). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a riconoscere sullo stock di debito residuo al 31 dicembre 1998 una significativa riduzione del tasso di interesse che lo riconduca al tasso attuale praticato dalla Cassa depositi e Prestiti sui nuovi mutui.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13, 6, 4, 5 e 13.

24. 123. (ex 25. 51). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. L'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 è sostituito dal seguente: "ART. 117. (*Gradualità di ammortamento dei beni*). - 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000 A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i relativi beni, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:

- a) per il 2000 il 6% del valore;
- b) per il 2001 il 12% del valore;

c) per il 2002 il 18% del valore;

d) per il 2003 il 24% del valore.

24. 124. (ex 25. 45). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani, Roscia, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 49 della legge n. 449 del 1997 sono valide per gli anni 1999 e 2000 in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa. Di conseguenza il terzo periodo dello stesso comma si intende valido per gli anni successivi al 1998.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

24. 125. (ex 25. 85). Paolo Colombo, Rizzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 49 della legge n. 449 del 1997 sono soppresse le parole per "gli anni 1997 e 1998". Di conseguenza il terzo periodo dello stesso comma si intende valido per gli anni successivi al 1998.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

24. 126. (ex 25. 86). Paolo Colombo, Rizzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Le aree ed i beni appartenenti al demanio statale non più utilizzati per i fini istituzionali, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni a titolo gratuito. Il Ministro delle Finanze con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 3, 4, 5, 7, 6, 7 e 8.

24. 127. (ex 25. 44). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-bis. Le violazioni amministrative di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 notificate agli interessati da parte delle amministrazioni comunali, entro e non oltre il 30 giugno 1998, possono essere estinte mediante il pagamento della somma di lire 1.000.000.

24. 128 Mazzocchi.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge n. 449 del 1997, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.

24. 500 (Nuova formulazione). Governo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Disposizioni in materia di tributi a favore della tutela ambientale). - 1. Il comma 17 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'applicazione del tributo ambientale a favore delle province, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente: - « ART. 49-bis. (Addizionale tariffa rifiuti a favore delle province) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'articolo 19

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione del tributo annuale a favore delle province a tutela, protezione e igiene ambientale, è abrogato.

2. Dalla stessa data la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene applicata un'addizionale del 3 per cento sulla tariffa stessa a favore delle rispettive province.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione dell'addizionale. »

24. 01. (25.0.8.) Frosio Roncalli, Molgora.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. In caso di decreto di soppressione della casa mandamentale, il personale di custodia interessato può optare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, dalla notifica del decreto di soppressione, per la permanenza presso l'amministrazione penitenziaria o per il trasferimento presso l'amministrazione comunale ove ha sede il mandamento.

2. Il comune, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e gestionali, subordina l'accoglimento della domanda di trasferimento alla verifica delle sussistenze delle condizioni di bilancio che consentano di poter sostenere il relativo onere finanziario e alla disponibilità di posti in organico in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. A favore dei comuni che accettano la domanda di trasferimento, il Ministero di grazia e giustizia riconosce un rimborso delle spese relative al trattamento economico complessivo del personale di custodia fino al perfezionamento degli atti di inquadramento nei ruoli del comune.

4. Tali spese sono erogate sul capitolo 2201 del Ministero di grazia e giustizia, relativo ai rimborsi per il personale operante nelle case mandamentali.

5. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia già proceduto alla chiusura di case mandamentali, debbono essere rimborsati i comuni che hanno sostenuto le spese derivanti dalla soppressione del mandamento.

6. Ove il comune non ritenga sussistenti le condizioni necessarie per l'inquadramento nei propri ruoli del personale di custodia richiedenti il trasferimento, detto personale resta confermato nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia con la conservazione dei diritti acquisiti.

24. 02. Niedda.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il comma 24 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, è soppresso.

15. 73 (ex 15. 40 — già 35. 7. e 35. 8). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

*ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte*

le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).